



Regolamento dell'Imposta di soggiorno Comune di Porto Sant'Elpidio

Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2019.

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	2
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	3
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	4
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	5
Articolo 11- Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso.....	6



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

-Provincia di Fermo-

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Porto Sant'Elpidio in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. L'amministrazione darà conto annualmente del rispetto del vincolo di destinazione del tributo.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Porto Sant'Elpidio, fino ad un massimo di quattordici (14) pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. L'imposta è applicata esclusivamente in relazione ai pernottamenti effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto compresi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi, in esplicitazione non esaustiva ma solo a titolo indicativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, aree sosta camper, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Porto Sant'Elpidio.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Porto Sant'Elpidio e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Porto Sant'Elpidio.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

-Provincia di Fermo-

Articolo 4 - Tariffe

1. La tariffa di prima istituzione per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 c. 4 del presente regolamento è pari ad Euro 0,50 al giorno per persona (nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva), ad eccezione delle fattispecie regolamentate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;
2. La tariffa di prima istituzione per i pernottamenti effettuati nelle aree sosta camper è pari ad € 0,50 al giorno per piazzola/spazio singolo;
3. La tariffa di prima istituzione per i soggetti che stipulano contratti stagionali per l'affitto di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze (utilizzo di tipo stanziale), è determinata in maniera forfettaria, ed è pari ad € 14,00 annui per piazzola o struttura fissa/mobile;
4. Variazioni alle sopra individuate tariffe di prima istituzione possono essere disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. F del Dlgs n.267/2000 e ss.mm. e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - i soggetti con invalidità certificata superiore al 67% ed un loro singolo accompagnatore;
 - i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi organizzati;
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 1, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con la quale l'interessato dichiara di trovarsi in possesso dei requisiti previsti per l'esenzione ed indicando la specifica fattispecie di esenzione cui è riconducibile la propria situazione tra quelle elencate dal precedente comma 1.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il **30 settembre di ogni anno**, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo 1° luglio - 31 agosto precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, la



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

-Provincia di Fermo-

segnalazione di eventuali rifiuti al pagamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, o mediante procedure informatiche secondo modalità che saranno eventualmente definite e messe a disposizione dal Comune di Porto Sant'Elpidio;

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio tributi del Comune;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) o inserendone l'importo dell'imposta nella ricevuta/fattura fiscale emessa come somma "fuori campo IVA";

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta con precisazione dei dati relativi al codice fiscale, la durata del soggiorno ed ogni elemento utile a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. I soggetti indicati nell'art.3 comma 2 assumono la funzione di agenti contabili ex art.178 lett. E RD 827/24 e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina. In considerazione della limitata estensione temporale del tributo, la consegna al Comune del conto giudiziale mediante apposito modello dovrà avvenire entro il **31 ottobre** di ogni anno.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Porto Sant'Elpidio.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento a favore del Comune di Porto Sant'Elpidio delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, **in unica rata entro il 30 settembre di ogni anno con le seguenti modalità:**

a) a mezzo versamento su apposito c/c bancario intestato al Comune di Porto Sant'Elpidio, in contanti oppure mediante bonifico bancario;

b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale compresi pagamenti informatici.

3. Il Comune di Porto Sant'Elpidio si riserva anche la possibilità di perfezionare modalità di comunicazione e contabilizzazione di cui si darà tempestiva comunicazione ai soggetti responsabili delle attività ricettive.



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

-Provincia di Fermo-

4. il versamento dovrà contenere la causale “IdS ANNO + Nome della Struttura + P.IVA/C.F. della struttura”;

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Si applicano le norme del ravvedimento operoso di cui al DLgs 158/2015.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

-Provincia di Fermo-

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme eventualmente versate e non dovute da parte delle strutture ricettive, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l' eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze subordinatamente alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da richiedere almeno trenta giorni della prescritta scadenza.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci (€ 10,00).

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.